



CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)

1^ AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA

Settore 1° - Affari Generali

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e art. 7bis Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro **18** del **21/04/2011**

Publicato all'albo pretorio del comune dal 22/04/2011 al 07/05/2011

VERS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
Rev 2	21/04/2011	Versione definitiva comprensiva di emendamenti approvata dal Consiglio Comunale	Dott. Di Paolo Emilio Emilio
Rev 1	24/03/2011	Bozza preliminare approvata dalla Conferenza servizi da sottoporre al Consiglio Comunale	Dott. Di Paolo Emilio Emilio
Rev 0	23/03/2011	Bozza preliminare oggetto di conferenza servizi interna	Dott. Di Paolo Emilio Emilio
Redattore: Dott. Emilio Di Paolo Emilio Resp. Area 1^ Amministrativa e Demografica		X:\LEGGI_REGOLAMENTI\Regolamento sanzioni amministrative\Regolamento sanzioni amministrative_Rev2.doc	

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione del regolamento	3
Art. 2 – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	3
Art. 3 – Soggetti accertatori, contestazione o notifica	4
Art. 4 – Processo verbale d'accertamento	5
Art. 5 – Trasgressori incapaci	6
Art. 6 – Pagamento in misura ridotta	7
Art. 7 – Presentazione scritti difensivi	7
Art. 8 – Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento	8
Art. 9 – Competenza ad emettere le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione	8
Art. 10 – Opposizione	10
Art. 11 – Riscossione coattiva	10
Art. 12 – Rateizzazione	11
Art. 13 – Rimborsi	11
Art. 14 – Devoluzione dei proventi	11
Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali	12
Art. 16 – Entrata in vigore	12

Regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e art. 7bis Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

Articolo 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dei responsabili di servizio del Comune, titolari di posizione organizzativa.
2. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 del C.P.) relative ad ordinanze contingibili e urgenti.
3. La parte procedurale prevista nel presente regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente ad irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune.

Articolo 2

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al precedente articolo 1, disciplinato dalle Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689, si articola nelle seguenti fasi:
 - a. accertamento e contestazione o notifica**
 - b. verbale di contestazione**
 - c. trasgressori incapaci**
 - d. pagamento in misura ridotta**
 - e. presentazione di scritti difensivi**
 - f. esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento**
 - g. ordinanza di ingiunzione o di archiviazione**
 - h. opposizione**
 - i. riscossione coattiva**
 - l. rateizzazione**
 - m. rimborso**
2. Il procedimento di **applicazione della sanzione** deve essere concluso dall'amministrazione competente entro il **termine di prescrizione di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione**. Tale termine viene interrotto - e, quindi, inizia nuovamente a decorrere per intero (articoli 2943-2945 del codice civile) - dai seguenti atti:
 - notificazione del processo verbale di accertamento;

· notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

3. Ciascun regolamento e ciascun provvedimento ordinatorio comunale emesso successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà di norma indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, previsti nel minimo e massimo edittale, nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

4. Per le violazioni delle disposizioni contenute in regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche norme di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

5. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 pari a un terzo del massimo edittale o al doppio del minimo se più favorevole, è ammesso per tutte le violazioni previste al comma precedente, salvo che il provvedimento non lo escluda espressamente

6. Per le violazioni delle disposizioni contenute nelle normative statali e regionali di cui all'art. 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nelle medesime normative.

7. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

8. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 3 – SOGGETTI ACCERTATORI, CONTESTAZIONE O NOTIFICA

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti, ordinanze comunali, leggi statali e regionali, sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale,

2. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della legge n. 689/1981, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

3. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina. Tali soggetti dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. Gli organi di cui ai commi precedenti, preposti al controllo sull'osservanza di specifiche disposizioni di legge, regolamento e ordinanza, provvedono ad effettuare l'accertamento di eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale di contestazione a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla normativa violata.

5. Ai sensi dell'art. 14 della L 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato potrà richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata.

6. Qualora non sia possibile effettuare l'immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre, per coloro che sono residenti all'estero, la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

7. Ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato.

8. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

9. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.

Articolo 4

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere le indicazioni relative a:

- a) Il nominativo e la qualifica del verbalizzante;
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione;
- c) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione e l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- d) le generalità complete dell'autore della violazione, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
- e) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- f) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dall'eventuale obbligato in solido o dalla persona tenuta alla sorveglianza;
- g) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
- h) l'importo della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
- i) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale;

l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c), d) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.

4. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale, pena l'archiviazione dello stesso.

5. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.

6. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

7. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo di corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

8. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore di rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

9. Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall'accertamento della violazione consegua, in quanto prevista, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l'attività oggetto dell'accertamento, copia degli atti è trasmessa al Responsabile dell'Area che dovrà adottare il provvedimento.

Articolo 5 TRASGRESSORI INCAPACI

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione.

3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde per la violazione.

4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la

responsabilità per la violazione accertata.

Articolo 6

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro **60 giorni** dal ricevimento del verbale di accertamento il trasgressore o l'obbligato in solido deve effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, se prevista, pari ad un terzo del massimo della sanzione stabilita per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo edittale, come disposto dall'art. 16, primo comma, della L. 689/1981, modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 08/07/98 n. 213.
2. Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato tramite versamento in c/c postale n. 12125654, intestato a Comune di Spoltore – Servizio Tesoreria, specificando, nello spazio riservato alla causale di versamento, il numero, la data del processo verbale e il nome del trasgressore.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Nel caso in cui fossero stati presentati scritti difensivi, questi non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

Articolo 7

PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro **30 giorni** dal ricevimento del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido, se intende contestare quanto in esso specificato, può presentare uno scritto difensivo all'autorità amministrativa competente, e/o richiedere di essere ascoltato, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981.
2. La presentazione di uno scritto difensivo ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.
3. Qualora l'interessato, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, non si tiene conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo stesso, in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio a suo carico.
4. Per le violazioni di competenza comunale, la memoria difensiva deve essere inviata o presentata in carta semplice al seguente indirizzo:
COMUNE DI Spoltore – Via G. Di Marzio, 66 – 65010 SPOLTORE
5. Lo scritto difensivo deve indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione

amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti, ivi compresa una copia del processo verbale.

6. Qualora il soggetto si trovi in condizioni economiche disagiate, potrà richiedere la riduzione o la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 e 26 della L. 689/1981, mediante l'invio di un'autocertificazione dal quale emerga la propria situazione economica.

7. In alternativa alla presentazione dello scritto difensivo il soggetto interessato può effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

Articolo 8

ESAME SCRITTI DIFENSIVI E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale, da parte di un istruttore amministrativo incaricato.

2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.

3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

4. Il procedimento irrogatorio dell'ordinanza-ingiunzione, in presenza di scritti difensivi, deve concludersi entro il termine di 36 mesi decorrenti dalla data di contestazione e notifica del verbale.

5. Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione dell'obbligazione.

6. La mancata audizione del ricorrente che ne abbia fatta richiesta nei termini, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione assunta.

Articolo 9

COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. La competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, a ricevere gli scritti difensivi da parte del trasgressore, ad effettuare l'audizione personale del trasgressore, nonché all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della stessa legge (ordinanza ingiunzione di

pagamento o di archiviazione atti), per le violazioni amministrative di spettanza del Comune, è individuata, con riferimento agli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, in capo al Responsabile di Servizio competente per materia, ossia preposto all'Area istituzionale cui afferisce l'attività sanzionata, ovvero al Responsabile che ha emesso l'ordinanza violata o a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, o in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, ovvero di verbali emessi da agenti di controllo di cui al precedente art. 3, c. 2, per violazioni di normative di competenza degli Enti di rispettiva appartenenza, al responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

2. Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, l'autorità competente, come individuata al comma precedente:

- se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, sulla base dei criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di competenza comunale, individuati nell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.

3. Per ragioni di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano, in deroga a quanto previsto al comma 1, la competenza ad emettere l'ordinanza/ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione, quando il soggetto accertatore è lo stesso che dovrebbe emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, è attribuita al Responsabile che lo sostituisce ai sensi delle disposizioni organizzative interne, o in mancanza di questo ultimo ad altro responsabile all'uopo individuato dal Sindaco..

4. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 10 della L. 689/81 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) autorità dalla quale promana;
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
- h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.

5. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.

Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede secondo le norme in materia di notificazione atti previste dal codice di procedura civile.

6. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, tramite il bollettino di c/c postale n. 12125654 intestato a Comune di Spoltore – Servizio Tesoreria.

7. Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.

8. In caso di ritardo nel pagamento, in base al disposto dell'art. 27 ultimo comma della L. 689/1981, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

9. In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione determinata dall'Ordinanza Ingiunzione.

Articolo 10 OPPOSIZIONE

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare **ricorso** contro il provvedimento ingiuntivo davanti al **giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace** del luogo in cui è stata commessa la violazione.

2. La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata dall'art. 22 bis della L. 689/1981 (articolo così modificato dall'art 98 del D.Lgs. 507/99). In ogni caso **l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell'ordinanza-ingiunzione.**

3. Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza. In caso contrario la somma determinata nell'ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta esigibile (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento.

4. Il Comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.

5. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.

6. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico ad un avvocato.

Articolo 11 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il mancato pagamento dell'Ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al Ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 27 della L. 689/1981. La somma

dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell'art. 27 – ultimo comma della L. 689/1981 (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza).

2. Al titolare di tale debito viene notificata una cartella esattoriale dal Concessionario alla Riscossione operante nell'ambito della propria residenza.

3. Nella cartella esattoriale sono indicati il codice del tributo relativo alle sanzioni amministrative, il codice degli interessi e gli estremi dell'atto esecutivo che ha dato origine all'iscrizione a ruolo.

4. In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale.

Articolo 12 RATEIZZAZIONE

1. L'interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito:

- del ricevimento di un processo verbale;
- del ricevimento di una Ordinanza ingiunzione;
- del ricevimento di una cartella esattoriale.

Tale richiesta deve essere inoltrata al Responsabile di cui all'art. 9 c. 1 del presente regolamento, entro i termini previsti per il pagamento della sanzione e deve essere supportata da una autocertificazione dell'interessato che attesti le condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione con l'indicazione del reddito percepito nell'ultimo anno.

2. Il responsabile dell'ufficio decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione sulla base dei criteri oggettivi determinati dalla Legge.

3. Il mancato pagamento anche di una sola rata, entro la scadenza prevista, comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo.

4. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al Ruolo esattoriale.

Art. 13 RIMBORSI

1. In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa sul c/c della Tesoreria comunale n. 12125654, è possibile presentare domanda di rimborso all'ufficio comunale competente.

Art. 14 DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste nel presente regolamento spettano al Comune, salvo diversa disposizione di legge.

2. Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano altri uffici non comunali, questi dovranno trasmettere al Comune copia del verbale di contestazione e trasferire allo stesso le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria Comunale.

Art. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sono abrogate tutte le norme del Comune di Spoltore relative a sanzioni amministrative pecuniarie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il "Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni di regolamenti comunali", approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19/2001, è abrogato.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione la legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre disposizioni normative vigenti in materia di sanzioni amministrative.

4. Qualsiasi riferimento normativo e regolamentare all'Autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18 della legge 689/1981, si intende riferito al soggetto indicato nei commi 1 e 3 dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.